

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Ripercussioni sui prodotti di esportazione svizzeri e provenienti dall'Unione Europea

Con la direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi del 1985 (85/374/CEE), l'Unione Europea (UE) è riuscita ad armonizzare in modo considerevole le norme nazionali in materia. In base a questa direttiva ogni produttore dell'UE è obbligato a risarcire il danno causato alla salute, alla sicurezza e alla proprietà dei cittadini derivante da un prodotto difettoso. La direttiva del 1985 ha come scopo principale la protezione delle vittime e l'aumento della sicurezza dei prodotti nel mercato nazionale. Nello stesso tempo essa

riduce le differenze tra le varie normative nazionali sulla responsabilità per danno da prodotti che ostacolano la concorrenza e che limitano la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE. Come per tutte le direttive europee, la direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è applicabile tramite le leggi nazionali che ne riprendono il contenuto. Essa - non regolamentando in modo esaustivo tutti gli aspetti del diritto della responsabilità - consente la coesistenza con altre responsabilità specifiche regolate nel diritto nazionale

di
Barbara
Klett*

Sicurezza dei prodotti e libera circolazione delle merci tra UE e Svizzera

La direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti del 2001 (2001/95/CE) impone un requisito generale di sicurezza ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell'ambito di un servizio. In caso di sospetto di pericolo derivante da un prodotto, il produttore è obbligato a ritirarlo immediatamente dal mercato. Inoltre, il produttore è tenuto ad informare le autorità competenti del paese comunitario nel quale è stato individuato il prodotto pericoloso e comunicare le misure adottate. La Svizzera ha trasposto nell'ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) le diverse disposizioni dell'EU nell'ambito della sicurezza delle macchine. Le normative europee sono riconosciute come equivalenti nell'accordo tra la Svizzera e la

EU sull'applicazione delle dichiarazioni di conformità (accordi di mutuo riconoscimento CH-EU). L'UE ha rielaborato recentemente la normativa sulla sicurezza delle macchine e ha emanato in proposito una nuova direttiva (2006/42/CE). Gli Stati membri dell'UE devono trasporre questa direttiva nella loro legislazione entro il 29 giugno 2008 e metterla in vigore per il 29 dicembre 2009. Affinché i costruttori svizzeri di macchine per l'esportazione non abbiano a subire conseguenze, la Svizzera ha adeguato la sua normativa alla nuova direttiva UE. Il Consiglio Federale ha approvato il 02 aprile 2008 l'ordinanza sulla sicurezza delle macchine (ordinanza relativa alle macchine). Sul piano materiale il nuovo diritto costituisce in particolare per i fabbricanti un ampliamento delle possibilità di valutazione della conformità delle macchine, una semplificazione della delimitazione tra ascensori e macchine nonché tra prodotti elettrici e macchine. Inoltre è stato precisato il campo d'ap-

plicazione. La nuova ordinanza sulle macchine entrerà in vigore, contemporaneamente alla norma UE, il 29 dicembre 2009, senza termine transitorio.

La marcatura "CE"

Per facilitare la libera circolazione nell'UE delle merci e dei servizi, esistono in quest'area delle direttive europee che enunciano requisiti per la protezione della sicurezza, della salute e dell'ambiente. La marcatura "CE" (dal francese "Communauté Européenne") indica che i prodotti così marcati rispondono ai requisiti di base di queste direttive e che i produttori hanno rispettato la procedura prescritta per l'ottenimento di questo marchio. Anche il produttore svizzero che vuole commercializzare il suo prodotto nell'UE, deve rispettare tutta una serie di disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti dell'Unione europea. In Svizzera la marcatura "CE" non è richiesta. Le strutture tecniche e gli impianti che dalla Svizzera sono esportati nell'UE e che ricadono nel

*LL.M., *Avvocato specialista FSA responsabilità civile e diritto assicurativo Partner nello studio legale e notarile Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte, Lucerna*
barbara.klett@krlau.ch
www.krlau.ch

campo d'applicazione delle direttive UE, devono portare invece il marchio "CE". Per la maggior parte dei prodotti, il produttore può effettuare egli stesso la valutazione di conformità e, con una dichiarazione scritta definitiva, può dichiarare che il suo prodotto è conforme alle normative UE. In determinati casi è però d'obbligo la verifica da parte di un laboratorio o di un istituto di verifica, un cosiddetto organismo notificato. Va comunque ricordato che la marcatura "CE" non corrisponde ad una garanzia contro eventuali responsabilità giuridiche che potrebbero emergere, se il prodotto è difettoso e arreca danno ad un consumatore.

Il produttore ed esportatore svizzero

Le direttive relative ai prodotti devono essere applicate ad ogni prodotto che è commercializzato nel mercato dell'UE. Esse concernono direttamente i produttori di tale mercato ma anche gli imprenditori di paesi terzi che commercializzano i loro prodotti sul mercato dell'UE. La direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti ha dunque rilevanza anche per tutti coloro che importano nella UE. Il campo di applicazione è legato al fatto che un prodotto è stato messo in

circolazione nell'UE. In questo senso tali direttive sono altresì applicabili ai produttori svizzeri che immettono prodotti nel mercato dell'UE che arrecano danno in suddetto mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati all'esportazione o siano stati introdotti nel mercato dell'UE tramite terzi. Del resto anche i produttori provenienti dal mercato europeo sono responsabili e tenuti a rispondere al danno causato se il loro prodotto reca danni sul mercato elvetico.

La normativa svizzera sulla responsabilità per danno da prodotti

La Svizzera, pur non facendo parte dell'UE e dunque senza essere obbligata, ha deciso di recepire integralmente il contenuto della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti (85/374/CEE) nel testo della legge svizzera. La Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti è entrata in vigore il 01 gennaio 1994. Questa legge rappresenta la trasformazione della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti dell'UE. Al contrario di quanto si temeva originariamente, questa legge non ha aumentato i casi di responsabilità e neppure le procedure giudiziarie. La normativa svizzera trova ap-

plicazione per ogni danno subentrato nel mercato svizzero. Essa è dunque rilevante per ogni produttore o importatore che introduce prodotti nel mercato svizzero, indipendentemente dalla sua provenienza.

Le condizioni della responsabilità

La normativa relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi svizzera e dell'UE stabiliscono il principio di responsabilità oggettiva o responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in caso di danno causato da un difetto del suo prodotto. Se il prodotto difettoso causa un danno ad un consumatore, il fabbricante (o produttore) è dunque per principio responsabile e tenuto a rispondere. Sono considerati produttori: (1) chiunque partecipi al processo di produzione; (2) l'importatore del prodotto difettoso; (3) qualsiasi persona che apponga al prodotto il proprio nome, la propria marca o qualsiasi altro segno distintivo; (4) qualsiasi persona che fornisca un prodotto il cui produttore non può essere identificato. Le norme di responsabilità per un prodotto difettoso e dunque le conseguenze giuridiche possono variare a seconda dell'ordinamento giuridico chiamato a determinare la responsa-



Dufourstrasse 60
CH - 8702 Zollikon/Zurigo

Via della Spiga 26
I - 20121 Milano

Tel: +41 (43) 499 43 43
Fax: +41 (43) 499 43 44

Tel: +39 (02) 76 01 73 40
Fax: +39 (02) 76 02 01 55

Responsabile per l'Italia: Avv. Paolo Solari Bozzi (paolo.solari-bozzi@altium.ch)

www.altiumcapital.com

London - Manchester - Zürich - München - Madrid - Milano - Moskau - Paris - Helsinki - Oslo - Stockholm - Athen

bilità. La direttiva europea autorizza - per esempio - ciascuno Stato membro a definire un limite della responsabilità globale del produttore nel caso di morte o lesione fisica causate da una serie di articoli che presentano gli stessi difetti. La Germania, la Spagna e il Portogallo si sono avvalse di questa regolamentazione. La Svizzera, invece, non conosce una limitazione della responsabilità.

L'impatto della nuova normativa

A distanza di 14 anni dall'entrata in vigore della nuova Legge federale si costata che - contrariamente a quanto temuto - i procedimenti giudiziari nell'ambito della responsabilità per danno da prodotti non sono stati numerosi. Da evidenziare è una decisione del Tribunale federale di fine 2006 - avente come oggetto una macchina da caffè - che specifica che un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che ci si può attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Il Tribunale federale sottolinea inoltre, che non spetta al danneggiato di provare l'origine del difetto. Egli deve unicamente dimostrare che il prodotto non offriva la sicurezza che il consumatore medio poteva legittimamente attendersi. Resta dunque da verificare nel caso concreto il margine di sicurezza che il prodotto immesso sul mercato deve offrire, affinché il normale consumatore non rischi di subire un danno.

Misure preventive


Una potenziale responsabilità può implicare enormi costi di informazione, di richiamo, di ritiro del prodotto dal mercato ma anche di immagine. Si tratta dunque di un rischio rilevante ed effettivo, in particolare in caso di prodotti di serie. Il produttore o importatore in un mercato estero è ben consigliato ad effettuare anticipatamente - dunque prima che il prodotto sia immesso sul mercato - un'analisi dei rischi e un monitoraggio dei prodotti e delle strategie per un eventuale ritiro del prodotto dal mercato. Fattori determinanti nella prevenzione e nella gestione dei rischi sono contenuti nei contratti con i fornitori e i distributori, per cui, una verifica delle basi contrattuali con i partner contrattuali è indispensabile. Con la stipulazione di una polizza assicurativa adeguata, si può inoltre delegare parzialmente un eventuale rischio finanziario residuo. Ciò premette un'analisi del rischio e una puntuale verifica delle condizioni assicurative. Nel momento di stipulazione o adattamento di una polizza assicurativa è necessario in particolare verificare la somma assicurativa, la validità territoriale della copertura e l'estensione della copertura ai costi per un eventuale richiamo dei prodotti difettosi.

Conclusioni

La gestione dei rischi da prodotti difettosi nell'esportazione è dunque determinante. Le principali cause di danni da responsabilità civile per prodotti sono errori nella progettazione, difetti di produzione e inadeguatezza o mancanza di avvertimenti. Se non correttamente gestiti, i rischi di danni da responsabilità civile possono portare le aziende ad uno stato di crisi a causa di rilevanti costi di richiamo e risarcimenti, ma anche per i danni di immagine irreversibili. Ogni azienda che commercializza prodotti all'estero dovrebbe applicare soluzioni assicurative ed azioni di prevenzione e controllo dei rischi secondo una metodologia di "Risk Management" nella gestione delle problematiche da responsabilità civile prodotti, intervenendo preventivamente sulle fonti di difetti o danni.

Con lo sviluppo della vostra azienda crescono anche le esigenze di previdenza professionale.

La vostra soluzione LPP è all'altezza?



Le assicurazioni LPP di Allianz Suisse a struttura modulare offrono vantaggi anche a lungo termine.

- Sicurezza: assicurazione completa con prestazioni garantite
- Rendita: tassi d'interesse particolarmente interessanti
- Flessibilità: soluzione modulare personalizzata

Indipendentemente da come si sviluppino le esigenze della vostra azienda, vi diamo la sicurezza di cui avete bisogno.

www.allianz-suisse.ch

Allianz 
Suisse

